

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	515
Congedi:	
PRESIDENTE	515
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1060)	515
PRESIDENTE	515, 516
FALETRA	516
Disegno di legge (Discussione e rinvio)	
Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinati ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare (1096) (<i>Urgenza</i>).	516
PRESIDENTE	516, 517, 518, 519, 520, 521
CAVALLARI VINCENZO	516, 517, 518, 520
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	519
VALSECCHI	519, 520
FERRERI PIETRO	520
PIERACCINI	520
BELOTTI	520
ANGIOY	520
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	521

La seduta comincia alle 9.10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova e Guglielminetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Avanzini, Cavallaro Nicola, Marotta e Schiratti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fabiani, Graudo, Bubbio e Scarascia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta il prescritto numero di deputati chiese, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, la rimessione all'Assemblea di questo provvedimento. Successivamente, gli stessi deputati hanno inviato alla Presidenza della Camera una dichiarazione scritta con la quale rinunciano alla rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Ricordo ai colleghi che abbiamo già esaminato e approvato gli articoli del disegno di legge. Quindi, nella seduta odierna, la Commissione dovrà votarlo a scrutinio segreto. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Faletra. Ne ha facoltà.

FALETRA. Parlo per dichiarazione di voto. I gruppi dei partiti comunisti e socialisti dichiarano di astenersi dal votare il presente disegno di legge per i seguenti motivi: 1°) perché il Governo, eludendo un voto della Camera pronunciato in occasione della discussione del bilancio del tesoro, ha proposto questo disegno di legge in un momento nel quale non è possibile fare una larga e approfondita discussione; 2°) perché le somme stanziare in 45 miliardi per un triennio sono molto inferiori a quelle alle quali la Sicilia ha diritto e che debbono essere calcolate, come prescrive l'articolo 38 dello Statuto, sulla base dei minori redditi di lavoro in Sicilia; 3°) perché dette somme non possono essere riferite come aggiuntive di nessun'altra legge e tanto meno di quelle erogate per la legge della Cassa per il Mezzogiorno, in quanto è provato dalle statistiche che la Sicilia è la regione che da detta Cassa ha avuto in proporzione minori stanziamenti delle altre regioni.

I gruppi comunista e socialista, nell'esprimere con l'astensione dal voto le loro riserve su questa legge, si ripropongono di riportare in discussione, in un prossimo futuro, la questione dei contributi di cui all'articolo 38 dello statuto siciliano anche in relazione ai bisogni che scaturiranno dalla prossima discussione dei bilanci all'assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare. (1096). (Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151,

sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinati ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Si tratta di un provvedimento, invocato dalla stessa Commissione finanze e tesoro, per l'utilizzo dei fondi non impegnati e utilizzati nei bilanci precedenti. Come i colleghi sanno, chiuso l'esercizio finanziario, le somme non spese dovrebbero andare in economia. Senonché, alle volte, vi sono dei ritardi giustificati, per cui la somma non è stata impegnata.

Ai fini di poter impegnare dette somme intervenne la legge 13 marzo 1953, n. 151, legge che noi utilizzammo più volte, anche a proposito della formazione del cosiddetto fondo globale. Viene ora presentato il disegno di legge n. 1096, il quale, sostanzialmente, è inteso al raggiungimento di questi tre scopi. 1°) a modificare la citata legge 13 marzo 1953, n. 151, concernente l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare, onde ovviare alle notevoli difficoltà di ordine tecnico che si sono presentate in sede di attuazione della legge medesima, così come venne formulata e approvata dal Parlamento; 2°) a stabilire in via permanente che le disponibilità di bilancio reperite in ciascun esercizio finanziario, a partire da quello del 1950-51, destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non ancora perfezionati in legge allo scadere dello stesso esercizio possono essere autorizzate per il finanziamento degli oneri medesimi anche nell'esercizio successivo; 3°) ad estendere in via del tutto eccezionale alla ventura gestione 1954-55 la validità della copertura anche nei confronti delle disponibilità reperite negli esercizi finanziari dall'esercizio 1950-51 all'esercizio 1952-53 per quei provvedimenti non perfezionati alla data del 30 giugno 1954.

Noi facemmo già precedentemente voti perché venisse accelerato il lavoro per l'emanazione delle nuove norme sulla contabilità generale dello Stato. Sarebbe opportuno che questo voto fosse espresso anche in occasione dell'approvazione del presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero dall'onorevole Presidente alcuni chiarimenti. Anzitutto, nell'articolo 1 del provvedimento in discussione si parla di « disponibilità del

bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso». Ora io domando: che vuol dire la formula « provvedimenti legislativi non perfezionati »? Si fa riferimento con essa ai disegni di legge o anche alle proposte di legge? In secondo luogo, ci si riferisce a provvedimenti legislativi che siano stati solamente presentati durante un determinato esercizio e non abbiano avuto ancora un inizio di discussione, oppure ci si riferisce a provvedimenti legislativi dei quali, oltre che alla presentazione, si sia iniziata la discussione?

Inoltre se un deputato presenta una proposta di legge nell'esercizio 1954-55 indicando una determinata copertura valevole per quell'esercizio, e la proposta invece rimane ferma per l'esercizio 1955-56 e viene discussa durante l'esercizio 1957-58 *quid juris* di questa proposta di legge? La copertura rimane quella indicata nel primo momento? Si usano le norme stabilite da questo disegno di legge? Questi chiarimenti desidererei avere dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Credo che l'interpretazione ortodossa dell'articolo dovrebbe essere questa, che si tratti di provvedimenti legislativi presentati al Parlamento, a seguito di autorizzazione del Presidente della Repubblica, si intenderebbero quindi, i progetti di legge d'iniziativa governativa.

Vi è necessità dell'intervento di questo elemento formale perché altrimenti si potrebbe portare all'infinito la validità della copertura prevista per una proposta di legge che non abbia ottenuto l'approvazione. È necessario qualche elemento formale che restringa la portata delle disposizioni di questo provvedimento, perché altrimenti si urterebbe contro le disposizioni della contabilità di Stato. Non so se convenga aggiungere, all'articolo 1, l'espressione « provvedimenti legislativi presentati al Parlamento e non ancora perfezionati al termine dell'esercizio stesso ».

CAVALLARI VINCENZO. La questione non è quella di vedere se sia o meno conveniente una formulazione piuttosto che un'altra. Bisogna avere il coraggio di andare a fondo ed esaminare le cose nella loro realtà.

Evidentemente, con questo disegno di legge, si crea una profonda differenza fra il trattamento riservato ai disegni di legge e quello riservato alle proposte di legge. Talché si può affermare che i disegni di legge sono messi in una posizione di favore nei con-

fronti delle proposte di legge. Questo è implicito nelle dichiarazioni fatte dal Presidente.

Ma io devo osservare che l'autorizzazione del Capo dello Stato a presentare un disegno di legge non è sufficiente per porre su di un piano diverso il disegno di legge dalla proposta di legge. Sicché io mi chiedo se ci sia consentito approvare un provvedimento di questo genere stante l'assoluta parità stabilita dalla Costituzione tra i disegni e le proposte di legge.

Non dimentichiamo che la nostra Costituzione ha innovato in parecchi campi. Così, mentre nello Statuto del 1848 non si parlava della questione delle proposte e dei disegni di legge, la nuova Costituzione si è voluta occupare della materia esplicitamente, affermando la parità dell'iniziativa legislativa al Governo da una parte e ai parlamentari dall'altra.

Domando se sia corretto, dal punto di vista costituzionale, approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Cavallari Vincenzo sono molto importanti. Ritengo che l'espressione adoperata nell'articolo 1 sia eufemistica. Effettivamente, vi è una differenza fra le proposte e i disegni di legge, non ai fini della potestà parlamentare della presentazione, ma ai fini dell'impegno.

Infatti, quando ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che viene presentato con tutte le autorizzazioni stabilite dalla Costituzione, cioè a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, non ci troviamo di fronte al cosiddetto impegno formale, quale impegno derivante dalla contabilità di Stato, ma ad un impegno di Governo consacrato dal Presidente della Repubblica.

Quindi, credo, che l'espressione sia stata adoperata per dare modo poi alla prassi parlamentare di interpretarla. Se introducessimo una precisazione qualsiasi verremmo in certo qual modo ad urtare contro quella parità di condizioni che vogliono dare la Costituzione ed i Regolamenti delle Camere ai disegni e alle proposte di legge.

Quindi non credo che, da un punto di vista di opportunità politica, sia conveniente una simile precisazione. La interpretazione che mi sono permesso di esporre credo che si riferisca appunto al contenuto formale, più preciso, più impegnativo del disegno di legge di fronte alla proposta di legge. Non so se sia il caso di insistere su questo punto ovvero di lasciar passare la formula generica

e che potrebbe essere comprensiva; salvo fue tentativi in sede di prassi parlamentare, specialmente nella nostra Commissione, per vedere se e fino a qual punto in questa condizione si possono in seguito comprendere, anche attraverso la nostra interpretazione, le proposte di legge.

Pur avendo data questa mia interpretazione che è personale — e tendo a sottolineare in questo momento tale fatto per lasciare adito ad ogni altra interpretazione — credo sia cosa saggia lasciare per il momento questa espressione del tutto generica.

L'onorevole Sottosegretario di Stato mi fa presente che l'attuale disegno di legge non è altro che l'estensione della norma contenuta nella legge precedente 13 marzo 1951, n. 151, che appunto parla di « disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio ». Questo potrebbe suffragare la mia interpretazione. Però, non credo opportuno, data la espressione adoperata nel provvedimento in esame, di andare a modificare e a precisare, perché allora, veramente, si accentuerebbe quella distinzione alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Cavallari, tra le proposte e i disegni di legge. È questione molto delicata.

CAVALLARI VINCENZO. La questione che Ella ha posto onorevole Presidente, cioè non fare modifiche per non ulteriormente compromettere la sorte delle proposte di legge, è una questione di opportunità. Però, non credo che sia opportuno per noi nascondere la testa sotto l'ala.

È evidente, stante il precedente che ella ha richiamato e per l'interpretazione, direi, logica, alla quale si è attenuto quando ha risposto alla mia prima domanda, che nel caso in cui non ci trovassimo, per una proposta di legge, a far riferimento alle disposizioni di questo disegno di legge, ben poche speranze avremmo di poter riuscire nel nostro intento.

PRESIDENTE. Anche in seguito, di fronte a proposte di legge, caso per caso, quando la Commissione finanze e tesoro sarà sicura che vi è disponibilità per la copertura, con l'attuale dizione non credo che si possa interrompere il corso legislativo.

CAVALLARI VINCENZO. Può darsi che l'orientamento della nostra Commissione finanze e tesoro sarà anche quello. Però, non dovremmo dimenticare che vi sono altri organismi, come per esempio, la Commissione finanze e tesoro del Senato. Noi non sappiamo cosa farà tale Commissione di fronte ad una legge di questo genere e di fronte ad un progetto di legge di iniziativa parlamen-

tare. Ci sono poi altri controlli. Si è invocato in altri casi il giudizio del Capo dello Stato: potrebbe darsi che il Capo dello Stato, di fronte ad una legge di questo genere, che lascia perlomeno dei dubbi, rinviasse al Parlamento con messaggio motivato la proposta di legge approvata, eccedendo la questione della quale noi stiamo discutendo.

La questione è molto grave. Non ho una statistica in proposito, ma io credo che, in sostanza, su cento provvedimenti che il Parlamento approva ve ne saranno dieci o venti che non importano stanziamento di spesa, ma altri 90 o 80 i quali importano una spesa. Ora la questione si ripercuote quasi sempre, nella totalità dei casi, nelle vite e nell'operato di tutti noi.

Non so se, come membri della Commissione finanze e tesoro, possiamo approvare così, in uno scorcio di seduta il provvedimento in esame ed assumerci responsabilità di questo genere. Noi siamo membri della Commissione finanze e tesoro e, quindi, i più adatti ad esaminare questa questione. Però, quando il nostro esame non si limita ad esprimere un parere od una deliberazione su un determinato disegno di legge, ma questo parere o deliberazione può finire per influenzare tutto l'andamento dei lavori del Parlamento, allora grave è la responsabilità che come Commissione finanze e tesoro ci assumiamo.

Io penso questo. noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ancora non è stato esaminato dal Senato. Noi lo potremmo eventualmente approvare questa mattina. Il Senato è in ferie. In definitiva, l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato potrebbe avvenire dopo le vacanze parlamentari allorché l'altro ramo del Parlamento sarà convocato. Noi oggi anticiperemmo un atto molto grave senza nessuno scopo concreto pratico.

Perciò, vorrei fare questa proposta. data la gravità della materia contenuta nel disegno di legge chiederei di non essere soltanto noi ad assumerci questa responsabilità, ma sia l'Assemblea plenaria a dire se le proposte e i disegni di legge vengano sottoposti ad un determinato regime o meno.

Quindi, facciamo in modo che la questione venga esaminata dall'Assemblea plenaria e non adesso per un complesso di circostanze che noi conosciamo. Facciamo in modo che questo sia fra i primissimi provvedimenti che verranno esaminati alla riapertura del Parlamento, in modo che, dopo una settimana dall'apertura, la questione sia esaminata anche

dal Senato. Mi pare altresì che dal punto di vista cronologico non comprometteremmo niente, perché un provvedimento approvato solo da un ramo del Parlamento e non dall'altro, non darebbe alcun beneficio. D'altra parte, ci esonereremmo da una grave responsabilità.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che, proprio in attesa di questa legge — per la quale mi ero molto preoccupato ed avevo spinto il Governo alla presentazione — abbiamo approvato una serie di provvedimenti, che possono avere la loro giustificazione, per quanto riguarda l'impegno e la copertura, proprio in base alla presente legge.

Quindi, sarebbe molto opportuno che almeno un ramo del Parlamento avesse ad approvare questo disegno di legge. Non credo che una discussione così sottile — nello stesso tempo giuridica e costituzionale — possa essere con efficacia sviscerata dall'Assemblea.

Ad ogni modo se vi è un argomento interpretativo dal raffronto fra l'attuale disegno di legge e la legge precedente che conteneva la dizione di « disegni di legge » e non già « provvedimenti legislativi », anche questo elemento legislativo potrebbe essere sfruttato attraverso la interpretazione della nostra Commissione finanze e tesoro e attraverso la prassi che sarà costituita.

Perché, quando, caso per caso, ci troveremo di fronte a proposte di legge le quali abbiano una copertura concreta (non già la solita copertura che viene indicata per ottemperare solo formalmente al disposto dell'articolo 81 della Costituzione) e noi potremo assicurarci che la copertura vi è, anche attingendo all'esercizio precedente, non credo che vi sarà alcuna difficoltà da parte della nostra Commissione ad approvarle.

Giustamente, l'onorevole Cavallari diceva che bisogna che questa interpretazione sia univoca da parte della Camera e da parte del Senato, cioè da parte delle due Commissioni finanze e tesoro. Ma questa rientra negli accordi che vengono presi sulle linee generali di condotta da parte dei presidenti e dei componenti le due Commissioni.

Ad ogni modo è preferibile accettare questa dizione di « provvedimenti legislativi non ancora perfezionati » (dizione che non si trova soltanto nell'articolo 1, ma nel titolo e nella relazione della legge), di fronte alla dizione restrittiva precisa della legge precedente, che nella relazione e nell'articolo 1 parlava di « disegni di legge non ancora approvati ».

Quindi, anche per ragioni di opportunità, credo che sia il caso di dare corso in questo momento alla presente legge. Anche per sanare in certo qual modo la posizione che abbiamo assunto di fronte ai vari provvedimenti che abbiamo approvato appunto nella certezza della presentazione e della approvazione dell'attuale disegno di legge.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'osservazione fatta dal Presidente, mi pare chiarisca come il disegno di legge sottoposto al nostro esame sostanzialmente, allarghi la possibilità delle disponibilità di bilancio destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti e dai disegni di legge regolarmente presentati nelle forme prescritte, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, e anche dei progetti di legge che fossero presentati dai deputati e che trovassero una regolare copertura nelle disponibilità dell'esercizio precedente.

Sostanzialmente, qui non si vuole fare una differenziazione o un diverso trattamento tra l'uno o l'altro provvedimento, ma il diverso trattamento è implicito nel modo con il quale i diversi provvedimenti procurano la copertura. Se il Ministero avesse voluto usare un criterio restrittivo, avrebbe mantenuta la dizione della legge del 13 marzo 1953, n. 151, che aveva davanti a sé e della quale questa non è che uno sviluppo. Al contrario, mi pare che si sia fatto un passo innanzi nello sviluppo della nostra legislazione.

Con questi chiarimenti, credo che le ragioni di opportunità esposte dal Presidente della Commissione in ordine alla convenienza di approvare questo disegno di legge siano evidenti. Interessa infatti creare una situazione per cui tutte le leggi che abbiamo già approvato possano avere il loro corso per quanto riguarda la regolarità della copertura, se non altro mostrando che la legge che consente le utilizzazioni delle quote degli esercizi precedenti è già stata approvata da un ramo del Parlamento.

VALSECCHI. Mi permetto presentare un ordine del giorno del seguente tenore:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1096, fa voti perché il Governo presenti al più presto all'esame del Parlamento le nuove disposizioni più volte annunciate, riguardanti la contabilità generale dello Stato ».

L'ordine del giorno, onorevoli colleghi, tende a far sì che il Parlamento abbia a disposizione lo strumento legislativo

che dia la possibilità di utilizzare le disponibilità di bilancio senza dover ricorrere a dei provvedimenti occasionali e aventi carattere eccezionale, come abbiamo fatto fino ad ora. D'altra parte, la legge di revisione della contabilità generale dello Stato è stata più volte preannunciata e dovrebbe già essere in fase di redazione.

FERRERI PIETRO. Io desideravo sapere con quale specifica finalità viene presentato l'ordine del giorno ora annunciato. Esso interpreta il desiderio di avere una norma definitiva che ci faccia uscire dai rimedi occasionali e eccezionali oppure vuole esprimere dissenso alla innovazione che alla legge di contabilità viene apportata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame? Credo non sfugga a nessuno, infatti, che l'articolo stesso rivoluziona un principio contabile, in quanto fa sì che qualunque economia possa essere utilizzata dal Governo per fornire la copertura ad un disegno di legge nel frattempo sopravvenuto. Data la delicatezza dell'argomento, è necessario essere chiari e quindi comprendere bene e a fondo il significato dell'ordine del giorno che ci viene proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi potrà chiarire il suo intendimento: certo è che l'articolo 1 del disegno di legge non fa che stabilire una deroga alle norme generali della contabilità dello Stato ed esso evidentemente prima o poi dovrà essere inquadrato e coordinato in una revisione più ampia della contabilità medesima. Ecco la ragione della richiesta del disegno di legge più ampio e più generale, contenuta nell'ordine del giorno.

VALSECCHI. Io non intendo dare al mio ordine del giorno un significato preciso nell'uno o nell'altro senso indicato dall'onorevole Ferreri. Io mi limito a constatare che il disegno di legge riguarda solo un aspetto particolare della legge di contabilità generale e chiedo che la revisione della legge medesima ci venga sottoposta allo scopo di sistemare il problema in modo completo e definitivo ed evitare per l'avvenire dei provvedimenti frammentari e frazionati. L'ordine del giorno, cioè, avrebbe soltanto l'effetto di stimolare la presentazione della legge da parte del Governo in modo che il Parlamento, evitando di dovere accettare, sotto la spinta di circostanze eccezionali, disegni di legge frammentari, possa fare una indagine sulle fenomenologia completa e vedere se è possibile trovare una soluzione che consenta le spese attraverso la utilizzazione delle entrate degli esercizi precedenti.

PIERACCINI. Alle opportune osservazioni dell'onorevole Ferreri Pietro io volevo aggiungere un'altra. Se noi approvassimo ora questo disegno di legge, entreremmo in un terreno veramente pericoloso in quanto, mancandoci i consuntivi degli esercizi finanziari scorsi, non avremmo un quadro esatto delle code ancora vive e delle somme ancora utilizzabili. A questo proposito, anzi, colgo l'occasione per sollecitare ancora una volta la presentazione al Parlamento dei bilanci consuntivi dello Stato.

CAVALLARI VINCENZO. A mia volta, volevo fare un'altra osservazione. Credo sia fuori dubbio che, quando si parla di disponibilità relative alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, non ci si possa riferire che a quel capitolo della nota preliminare che appunto riguarda gli oneri da utilizzare per le leggi in corso di approvazione. Ora, tutte le volte che i parlamentari hanno fatto delle proposte di legge recanti onere finanziario e che hanno tentato di riferirsi a quel capitolo, si sono sempre sentiti rispondere che il capitolo medesimo doveva intendersi riservato ai disegni di legge governativi e che i fondi non potevano essere devoluti alla copertura di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Ecco, onorevoli colleghi, come, anche alla luce di questa nuova osservazione, ritorna il quesito che io ponevo prima, relativo alla impossibilità di usare i residui per le proposte di iniziativa parlamentare. Cioè affiora ancora una volta la diversità di trattamento fra le proposte e i disegni di legge.

Ho voluto fare anche questa osservazione per sottolineare ancora una volta la delicatezza della questione che dovrebbe convincerci a non restringerne la discussione nella sede ristretta della nostra Commissione, data l'opportunità che di essa sia investita l'Assemblea.

BELOTTI. A mia volta ritengo opportuno che l'esame della questione venga fatto dalla Assemblea, considerata la sua portata e la sua delicatezza che credo inopportuno potrebbero essere discusse in questa sede e in questa circostanza eccezionale di fine sessione. Mi associo pertanto alla richiesta di remissione del disegno di legge alla Assemblea.

ANGIOY. Desidero associarmi a questa proposta in quanto lei, onorevole Presidente, ha giustificato l'approvazione di questo disegno di legge con la necessità di sanare i provvedimenti che avevamo precedentemente approvati ed ha avanzato anche la tesi che noi, con l'approvazione, non pregiudicheremmo i giu-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

dizi che dovremmo dare poi in sede di approvazione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

La relazione dice che si tratta di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione ed avvalora questa sua considerazione con la difesa, attraverso questa interpretazione, della annualità del bilancio e della competenza, tesi che giustamente l'onorevole Ferreri ha messo in rilievo.

Quindi, non credo che approvando questo disegno di legge potremmo evitare di assumere una responsabilità di giudizio sulla legge per la contabilità generale dello Stato.

Per questo motivo credo opportuno rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Credo che si possa approvare un rinvio puro e semplice della discussione perché a me pare che si tratti di questione così strettamente tecnica che è necessario sia risolta in seno alla nostra Commissione con l'accordo di tutti i colleghi.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato puramente e semplicemente ad altra seduta per dar modo al Governo di raccogliere altri elementi e rispondere alle osservazioni sollevate dai commissari nel corso della discussione.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto,

per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1060):

Presenti	29
Votanti	20
Astenuti	9
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Belotti, Berzanti, Caiati, Castelli Avolio, De Martino Carmine, Fabiani, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Girauda, Guggenberg, Longoni, Pella, Pieraccini, Salizzoni, Seoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

Si sono astenuti.

Albarello, Andò, Bigi, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Faletra, Li Causi, Napolitano Giorgio e Walter.

Sono in congedo:

Di Stefano Genova e Guglielminetti.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI